



***RELAZIONE INTRODUTTIVA DI CORREDO AL
PROGETTO PRELIMINARE PER IL
NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI
IN COMUNE DI TELGATE (BG)***

Agosto 2012

In data 30 Dicembre 2011 la società istante presentava un progetto preliminare per l'impianto in oggetto, preordinato alla verifica di assoggettabilità, o meno, dell'impianto medesimo alla Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.).

Nonostante il chiaro intento manifestato nell'istanza *ut supra* il Dirigente del Settore Ambiente, Servizio Rifiuti di codesta Amministrazione Provinciale, con nota del 21 Giugno 2012, giudicava improcedibile la domanda così come formulata da BERCO, sul rilievo che la presenza in luogo di un elettrodotto e di un reticolo idrico costituirebbero criteri escludenti rispetto alla fattibilità dell'iniziativa per violazione delle prescrizioni normative in tema di distanze legali, partitamente fissate per l'elettrodotto e per il reticolo idrico e disponeva conseguentemente l'archiviazione del procedimento.

Per ragioni di speditezza e di economicità imprenditoriale la stessa società BERCO è addivenuta nella determinazione di presentare un nuovo progetto, in adesione ai contenuti del diniego pur contestandoli integralmente e non senza, mettere in luce in questa sede l'incongruità e la contraddittorietà della decisione dell'Ufficio Provinciale rispetto a provvedimenti assunti in precedenza in eguali e/o analoghe fattispecie, riservandosi ogni più ampia riserva di ulteriori azioni, anche giuridiche, per vedere riconosciuti i propri diritti.

Difatti, e con riguardo alla presenza dell'elettrodotto, considerata nel nostro caso dirimente per la fattibilità dell'iniziativa, il Dirigente Provinciale nel proprio provvedimento n. Prot. 09.11/MM, in occasione del provvedimento di non assoggettabilità alla V.I.A., espressa sul progetto della CGS TRADING S.r.l. relativamente alla nuova attività di messa in riserva, recupero e deposito di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in Comune di Rogno (Bg) alla Via Vittorio Veneto, n.2, così affermava *"nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'attività ai sensi dell'art.208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno trovare puntuale valutazione: ... da parte dell'Ente Gestore l'elettrodotto, la compatibilità della previsione di ubicare alcuni stoccaggi (rifiuti/mps) entro la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione ed all'interno della fascia di rispetto dell'infrastruttura"*, specificando che "l'area interessata dall'attività di recupero rifiuti ricade in ambiti con criteri escludenti superabili, in particolare è interessata dal passaggio di un elettrodotto" e che "parte del fabbricato industriale interferisce con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione destra (19 metri), determinata con la metodologia di calcolo di cui DM 29.05.2008, e con la fascia di rispetto", secondo quanto testualmente risulta dalla copia integrale della suddetta decisione dirigenziale, che qui si allega (All.A) ad ogni effetto a dimostrazione dell'errore commesso dal Funzionario per aver disposto – come si è visto – l'archiviazione della domanda BERCO, senza giustificazione alcuna né in fatto, né in diritto.

Con riguardo, invece, all'altro motivo dirimente rinvenuto dalla Provincia nella presenza in luogo del reticolo idrico minore si fa osservare, per un verso, che dalla

reale situazione dei luoghi, come peraltro ampiamente documentato, emerge non già la presenza di un sistema di canalizzazione funzionale all'irrigazione dei terreni, ma soltanto l'utilizzazione di tali canali ormai privati della loro originaria funzione ad esclusivo luogo di scolo e di ristagno delle acque piovane in occasione di particolari precipitazioni atmosferiche; si fa constatare, per altro verso, ancora che anche nella soggetta materia il Dirigente Provinciale, nel proprio provvedimento n. 2261 Reg. Determinazioni, registrata in data 9 Agosto 2010, per l'autorizzazione al recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata a favore della Lupini F.lli s.r.l. in Comune di Martinengo e qui pure allegata (All.B), ha posto come unica prescrizione documentale per la tutela di una Roggia la presentazione, con una scadenza successiva al rilascio dell'autorizzazione (sic!), di un "elaborato cartografico in cui sia rappresentata l'estensione delle fasce di rispetto, come emergenti dalla valutazione condotta dalla ditta in rapporto alla DGR 10360/2009 e concernenti alla presenza nell'intorno dell'insediamento della Roggia Fontanone", e **non ha per niente affatto ritenuto, come invece è avvenuto nel nostro caso, la presenza di un canale irriguo come fattore escludente per la realizzazione dell'iniziativa**; si fa rilevare, per altro verso, pure che anche l'eventuale presenza di corpi del reticolo irriguo è regolata da normativa che ne consente, previa semplice richiesta al Consorzio di bonifica, la tombinatura, il sovrappasso e persino lo spostamento (All.C); e si fa constatare, per altro verso infine, come anche la presenza di corsi d'acqua possa e debba essere valutata in sede di progettazione definitiva e non nell'ambito di un documento tecnico preliminare preordinato alla verifica VIA, come abbiamo ripetutamente sottolineato nel corso dell'istruttoria precedente e come correttamente attuato dallo stesso funzionario provinciale in altre pratiche esaminate.

Con espressa riserva di ulteriori approfondimenti sulle ragioni che si frappongono al riconoscimento dei diritti spettanti a BERCO s.r.l., si ribadisce, come già detto, che il nuovo stabilimento di Telgate è destinato ad assorbire quello in essere nel territorio di Calcinate, in quanto "l'adeguamento tecnologico" di cui è cenno nell'atto di concessione n.263/ Reg. Determinazioni del 4 Febbraio 2011 trova nella sua progettazione il suo corretto e concreto soddisfacimento. Difatti, al riguardo va precisato che il previsto "adeguamento tecnologico" dell'impiantistica preposta al recupero dei rifiuti organici è stata una proposta formulata da Berco su iniziativa spontanea, in sede di Conferenza dei Servizi del 16 dicembre 2010, nella consapevole prospettiva che in un'ottica di breve e medio periodo l'attuale layout impiantistico è tranquillamente in grado di garantire, come del resto dal 1997 ad oggi, la corretta prosecuzione delle attività autorizzate, mentre in un'ottica di lungo respiro solo un intervento di modifiche sostanziali dell'attuale impostazione progettuale sarebbe stato capace di fornire quei contenuti tecnologici in grado di garantire *performances* di minore impatto ambientale, di potenziamento della sicurezza dei luoghi di lavoro e di convenienza economica, rendendo così sostenibile su un arco di tempo ampio, la prosecuzione dell'erogazione di quel servizio di pubblica utilità, che Berco è chiamata a fornire, da oramai più di 15 anni, dalla programmazione provinciale in materia di gestione dei rifiuti. È di tutta evidenza che un tale intervento necessita di una congrua prospettiva temporale al fine di poter sviluppare nuove e adeguate progettazioni e conseguentemente

impiegare le rilevanti risorse economiche necessarie. L'intervento proposto e assunto come impegno da Berco non può essere svilito ad un qualche intervento palliativo di nessuna utilità e di nessuna prospettiva programmatoria all'attuale impianto di Calcinate, come sembrerebbe suggerire il Funzionario Provinciale, con l'atto di diffida Prot. n°:57342/GN/CC del 04-06-2012, stravolgendo i propositi espressi da Berco nella Conferenza dei Servizi del 16 dicembre 2010, cercando di condizionare e di interpretare, in maniera del tutto inopportuna, scelte imprenditoriali che per competenza e diritto spettano esclusivamente a Berco.

Alla luce di quanto precisato, la stessa Berco ha, dapprima, analizzato la possibilità di realizzare tale "adeguamento tecnologico" sull'attuale area dell'impianto di compostaggio di Calcinate ma tale ipotesi è stata scartata, vuoi perché l'attuale ubicazione non consente gli ulteriori e necessari sbocchi espansivi in grado di dare prospettive e respiro all'iniziativa imprenditoriale a cagione dell'indisponibilità di nuove aree da poter acquisire, vuoi perché parti di tali aree soggiacciono a vincoli ambientali di una certa rilevanza, vista la stretta contiguità al letto del fiume Cherio, vuoi per i condizionamenti urbanistici introdotti dal nuovo P.G.T. di Calcinate, approvato dall'Amministrazione Provinciale e già espresse durante la Conferenza dei Servizi del 16 dicembre 2010 dal Comune, che prevedono che una parte dell'impianto oggi adibita alla produzione dovrà essere riservata ad area verde a protezione del Fiume Cherio, vuoi perché il costo della ristrutturazione dell'esistente ammonterebbe ad importi superiori a quelli di una costruzione *ex novo*, e vuoi perché "l'adeguamento tecnologico" dell'impianto di Calcinate esigerebbe tempi di realizzazione di gran lunga superiori a quelli della sua costruzione *ex novo* su altra area, al contrario di quanto prospettato dal funzionario provinciale con la diffida Prot. n°:57342/GN/CC del 04-06-2012, vista l'identità del percorso autorizzativo con in sovrappiù la necessità di far coesistere l'attività in essere con gli interventi di ricostruzione edilizia e impiantistica che avrebbe come conseguenza un inevitabile dilatarsi dei tempi di realizzazione, ricordiamo che Berco riceve e recupera mediamente ogni anno circa 70.000 ton. di rifiuti organici (230 ton/giorno) trasformandoli in terricci di varie tipologie commercializzati poi su tutto il territorio nazionale.

Si aggiunga pure che, al di fuori della mera previsione di una ipotetica futura, senza peraltro alcuna definizione di termini temporali, costituzione di un Parco Locale di Interesse Sovraccomunale, l'adottato PGT del Comune di Telgate nulla ha innovato rispetto alle precedenti previsioni di Piano in merito a contenuti che possano avere una qualche rilevanza ai fini della richiesta verifica di assoggettabilità o meno, dell'iniziativa alla Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.). Precisando altresì che Berco, nonostante l'istituzione del summenzionato PLIS sia al momento solo un'ipotesi la cui realizzazione sia demandata ad un futuro incerto, ha deciso tuttavia, del tutto autonomamente, di inserire tale ipotetica previsione nei fattori di valutazione.

Tutto quanto sopra chiarito e precisato, si annotano le caratteristiche principali del progetto planivolumetrico, che viene qui riproposto in sostituzione di quello precedente, significando che, attesa la natura della presente istanza aziendale, volta ad accertare la non assoggettabilità a V.I.A. dell'iniziativa

imprenditoriale programmata sui terreni di Telgate, sono possibili indicazioni planivolumetriche alternative, quale ad esempio quella ipotizzata nella Tav. n.6 e significando, inoltre che in sede di stesura del progetto definitivo verranno precisate in dettaglio tutti i particolari dell'intervento.

Per tutto quanto sopra argomentato e documentato a dimostrazione dell'insussistenza, nel caso di specie, della necessità della VIA, la società Berco confida in un sollecito provvedimento in tal senso, in conformità, del resto, alle opinioni espresse dai Comuni interessati e che hanno escluso l'assoggettabilità alla predetta procedura di VIA dell'iniziativa programmata da Berco.

Si tratta, d'altro canto, di una fiducia saldamente ancorata ad inoppugnabili presupposti di fatto e di diritto che non possono essere, pertanto, ulteriormente disattesi da codesto rispettabile Ufficio nell'ambito di una valutazione serena ed obiettiva degli allegati elaborati progettuali e della relazione tecnica.

Restando, ovviamente, a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, distinti ossequi.

Paolo Colleoni

Si allegano:

A) copia del Provvedimento Provinciale, Settore Ambiente, Servizio Rifiuti in merito all'assoggettabilità alla VIA rispetto all'istanza presentata dalla CGS Trading s.r.l. relativa ad una nuova attività di messa in riserva. Recupero e deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in Comune di Rogno (Bg);

B) idem della Determinazione Dirigenziale n. 2261 del 9/08/2010 a firma del Dott. Confalonieri rispetto all'autorizzazione, a favore della Lupini F.lli S.r.l., per il rinnovo dell'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericoloso e delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi presso impianto di Martinengo (Bg)

C) regolamento Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.